

Il RUP art 31 dlgs 50/16

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

Al fine di comprendere i **principi** ed il valore che essi assumono, è importante partire dall'**analisi** di quelli che il legislatore ha destinato a **tutti i contratti pubblici**. L'**articolo 30**, intitolato «Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni», disciplina i principi nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 30, comma 1

“

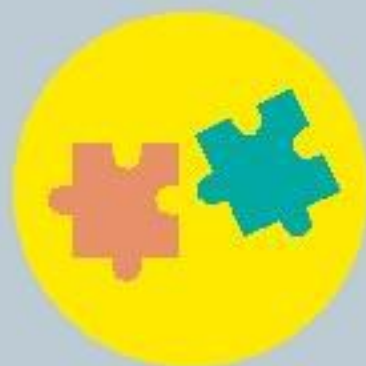
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i **principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità**, nonché di **pubblicità** con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

”

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

La peculiare formulazione normativa richiama, nel primo capoverso del comma, i classici principi dell'azione amministrativa che impongono la **buona amministrazione**, così come delineata dalla Costituzione, salvo poi imporre *altresì* il rispetto dei principi tipici della disciplina dei contratti pubblici, aventi a ben vedere prevalentemente **genesi comunitaria**.

Ciò significa che nel diritto degli appalti pubblici, da un lato, **vigono i principi dell'azione amministrativa** e, dall'altro lato, sono pregnanti e rilevanti i **principi mutuati dalla disciplina comunitaria** (direttive e sentenze della corte di giustizia)



PRINCIPI
DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA



PRINCIPI DELLA
DISCIPLINA
COMUNITARIA

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

TUTTE LE
PROCEDURE



I principi che vengono richiamati all'art. 30 del nuovo Codice dei contratti pubblici, sono **comuni a tutte le procedure**, sopra e sotto soglia comunitaria, a prescindere dal valore o dall'oggetto dell'affidamento.

L'art. 30, richiama come principio di carattere generale il **principio di economicità**.



I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **ECONOMICITÀ**

Esso viene inteso quale **uso ottimale delle risorse** da impiegare nello svolgimento della selezione o nell'esecuzione del contratto, in modo tale che **non ve ne sia inutile eccedenza di impiego**.

Si tratta dunque di un principio che **l'amministrazione deve sempre tenere in considerazione** ogni qualvolta si presenti la necessità di acquisire beni e servizi o di realizzare lavori.

Nell'ambito del principio di economicità un ruolo essenziale è svolto dalle **indagini di mercato**, che costituiscono infatti lo strumento volto a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le soluzioni tecniche disponibili sul mercato, al fine di individuarne la rispondenza alle specifiche esigenze della stazione appaltante.

01

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **ECONOMICITÀ**

Il principio di economicità viene anche declinato come **divieto di ripetizione** di attività connesse all'appalto già poste in essere o come **divieto di aggravare il procedimento**, con riferimento al compimento di atti della procedura privi di concreta utilità.

L'art. 30, comma 1, del Codice, inoltre prevede che il principio di economicità possa **risultare subordinato rispetto ad esigenze sociali**, di tutela della salute e dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile.

In questa parte della norma è chiaramente visibile che il normale bilanciamento tra contrapposti principi viene effettuato direttamente dal legislatore, restando in capo all'interprete l'obbligo di individuare nel bando i criteri ispirati alle superiori esigenze sociali idonei a consentire una deroga all'economicità. In pratica è consentito rinunciare in parte all'economicità quando il criterio tutela altri interessi generali superiori, come la protezione delle esigenze sociali della collettività.

01

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **EFFICACIA**

Tale principio si sostanzia nella necessità che la stazione appaltante operi in modo tale che i propri **atti risultino congrui rispetto allo scopo ed all'interesse pubblico** cui sono preordinati.

Nell'ambito di tale principio può ricondursi l'**onere motivazionale**, chiarito dalle linee guida, in relazione all'operatore economico selezionato, anche per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 sotto il profilo della rispondenza all'interesse pubblico perseguito.

Questo principio, in quanto espressione del più generale **principio di buon andamento** di cui all'art. 97 della Costituzione, presenta molte affinità e punti di contatto con quello di economicità. Ciò spiega perché nelle decisioni della giurisprudenza essi vengano sovente richiamati congiuntamente, senza che venga fatta una netta distinzione nell'applicazione concreta.

02

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **TEMPESTIVITÀ**

Il **principio di tempestività** è inteso quale esigenza di **non dilatare la durata** del procedimento di selezione del contraente in assenza di ragioni obiettive.

Dunque, il legislatore considera il **fattore temporale** quale elemento fondamentale nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e di esecuzione degli stessi.

Il principio viene il più delle volte utilizzato per stabilire la **perentorietà o meno** di un termine previsto dalla norma per il compimento di determinate attività.

Può ricondursi nell'ambito del suddetto principio la **richiesta di motivare in ordine alla procedura scelta**, potendo la stazione appaltante decidere di procedere tramite le procedure ordinarie, oppure di fare ricorso alle procedure semplificate.

03

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI CORRETTEZZA

Il principio si sostanzia nell'esigenza che le amministrazioni pubbliche si comportino **lealmente** con riferimento sia all'attività posta in essere nella procedura di aggiudicazione, sia all'attività posta in essere nella fase di esecuzione dell'appalto. Esso risulta dunque strettamente connesso, per un verso, al **principio di imparzialità** e, per altro verso, al **principio di buona fede** nei rapporti tra privati.

Il **principio di correttezza e buona fede** assume rilievo anche durante lo svolgimento delle indagini di mercato al fine di conoscere i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili. Si tratta infatti di una fase molto delicata, in cui l'amministrazione, nella persona del responsabile del procedimento, entrando in contatto con gli operatori **non deve rivelare le informazioni acquisite** agli altri potenziali concorrenti. Il principio di correttezza impone l'osservanza degli **adempimenti formali** richiesti dalla procedura di gara.

PRINCIPIO DI **LIBERA CONCORRENZA**

Il principio di libera concorrenza è inteso quale **effettiva contendibilità** degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Come già sottolineato, esso trova fondamento prioritario nel diritto comunitario, il quale impone che le stazioni appaltanti nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrano in via generale a **procedure di gara che garantiscano la piena partecipazione di tutti gli operatori**.

Bisogna precisare che, il suddetto principio è un **principio cardine di tutto il mercato dei contratti pubblici** ma nella disciplina dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea assume rilievo sotto specifici profili. Si pensi ad esempio al ruolo che in questo senso riveste l'**indagine di mercato** negli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Tale tipologia di affidamenti può avvenire tramite affidamento diretto per i servizi e le forniture, oppure tramite amministrazione diretta per i lavori.

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **LIBERA CONCORRENZA**

Ebbene, proprio allo scopo di identificare le **migliori soluzioni** presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni, le stazioni appaltanti, ove lo ritengano necessario, procedono con **preliminari indagini esplorative**.

Ulteriore **corollario** del principio di libera concorrenza può considerarsi il **principio di rotazione** che è volto ad assicurare un **avvicendamento** delle imprese affidatarie.

05

PRINCIPIO DI **NON DISCRIMINAZIONE** E DI **PARITÀ DI TRATTAMENTO**

Tale principio è inteso quale **valutazione equa e imparziale** dei concorrenti e **l'eliminazione di ostacoli o restrizioni** nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

In particolare, il principio di non discriminazione consistente nella **garanzia che i concorrenti siano valutati in modo eguale** in presenza di situazioni eguali **ed in modo diverso** in presenza di fatti che differenziano la posizione dei medesimi.

La sua applicazione comporta in via generale e a titolo esemplificativo, il **divieto di penalizzare un concorrente** rispetto ad un altro nell'ammissione alla gara oppure nella valutazione dell'offerta, quando entrambi posseggono gli stessi requisiti oppure formulino un'offerta con caratteristiche identiche o più verosimilmente simili.

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **NON DISCRIMINAZIONE** E DI **PARITÀ DI TRATTAMENTO**

Invece, il principio di non discriminazione si esplica nel **divieto di operare irragionevoli restrizioni** all'accesso alle procedure di gara oppure **irragionevoli penalizzazioni** che rendano difficile la predisposizione delle offerte o ne impediscano la corretta valutazione.

Sotto il profilo della non discriminazione si pensi all'**ipotesi dell'affidamento all'operatore economico uscente** oppure il suo coinvolgimento nella procedura negoziata, mentre per quanto concerne la parità di trattamento rileva l'individuazione dei requisiti per la selezione delle imprese, i quali devono essere proporzionati al valore dell'affidamento.

06

I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **TRASPARENZA E PUBBLICITÀ**

Il **principio di trasparenza** si esplica nella garanzia, in favore di ogni potenziale offerente, di **procedure conoscibili ed accessibili** di modo da consentire l'apertura degli appalti alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità degli affidamenti.



I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **TRASPARENZA E PUBBLICITÀ**

Il principio di pubblicità si configura quale dovere in capo alla stazione appaltante di consentire la **concreta conoscibilità sia delle attività di gara sia degli atti a questa collegati**.

In particolare **nella prima prospettiva** ciò avviene anche attraverso il materiale svolgimento delle suddette attività in presenza dei soggetti interessati, ove non ostino divieti normativamente previsti. **Nella seconda** il principio garantisce l'accesso agli atti e alla documentazione amministrativa nei tempi e con le modalità di cui all'art. 13 del Codice.

Strumento fondamentale per assicurare il rispetto di tali principi è la previsione dell'onere di motivazione sia in ordine alla scelta della procedura, sia in ordine all'aggiudicatario.



I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **TRASPARENZA E PUBBLICITÀ**

Inoltre, il principio è stato declinato, a titolo esemplificativo, come esigenza che le condizioni e le modalità della procedura di gara siano **formulati in maniera chiara, precisa ed univoca** nel bando di gara o nel capitolato speciale.



I PRINCIPI DETTATI IN MATERIA DI APPALTI

PRINCIPIO DI **PROPORZIONALITÀ**

Tale principio si sostanzia nell'esigenza che le pubbliche amministrazioni perseguano i propri fini istituzionali attraverso modalità di svolgimento della propria azione che siano in rapporto di **idoneità, necessarietà ed adeguatezza con l'obiettivo da raggiungere**. Dunque è inteso quale adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.

Esempi paradigmatici di tale principio sono dati dall'esigenza di fissazione di **requisiti di partecipazione adeguati e proporzionati** rispetto all'oggetto ed al valore dell'appalto, oppure dall'esigenza che ogni provvedimento adottato **sia al tempo stesso necessario ed adeguato** rispetto agli scopi perseguiti per cui le scelte della stazione appaltante devono comportare il minore disagio all'esercizio dell'attività economica.

09

PRINCIPIO DELL'**UNICITÀ DELL'INVIO**

Altro principio rilevante, introdotto dal **Decreto Correttivo** (d.lgs n. 56/2017) è il **principio dell'unicità dell'invio**, *art. 3 comma1 lett. gggggg) - bis* del Codice, in base al quale **ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo**, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.

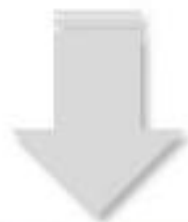
Tale principio si applica ai **dati relativi** a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal codice obblighi di comunicazione a una banca dati.

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Titolo II del codice dei Contratti, anche a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo, **disciplina i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.**



Il Titolo contiene, oltre ad ipotesi di esclusione già previste dal previgente quadro normativo, **diverse novità.**



Secondo una ricostruzione normativa che dal generale scende sino al particolare, il legislatore ha, dapprima, individuato i **criteri** posti a fondamento delle procedure di affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, salvo poi disciplinare **istituti sconosciuti al previgente Codice.**

PRINCIPI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI ESCLUSI



ART. 4 DEL
NUOVO CODICE

L'art. 4 **individua i principi relativi all'affidamento dei contratti esclusi**

In continuità con il precedente Codice (art. 27 D.lgs. 163/2006), l'art. 4 stabilisce **i principi** che devono presiedere anche l'affidamento dei contratti esclusi

In particolare i principi di:

ECONOMICITÀ

PUBBLICITÀ

EFFICACIA

PARITÀ DI
TRATTAMENTO

IMPARZIALITÀ

TRASPARENZA

PROPORZIONALITÀ

TUTELA
DELL'AMBIENTE
ED EFFICIENZA
ENERGETICA

PRINCIPI COMUNI IN MATERIA DI ESCLUSIONE PER CONCESSIONI, APPALTI PUBBLICI E ACCORDI TRA ENTI E AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NELL'AMBITO DEL SETTORE PUBBLICO



ART. 5

L'articolo in questione fornisce gli elementi essenziali del fenomeno del c.d.
in house providing

In particolare, il comma 1 dell'art. 5, anticipando ciò che il Codice disciplina ai successivi articoli 192 e 193, vengono individuati i caratteri minimi dell'istituto.

“

Sia nei settori ordinari che nei settori speciali all'appalto pubblico o ad una concessione **non si applicano le norme del Codice dei Contratti pubblici in presenza di tutte le seguenti condizioni:**

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;
- b) **oltre l'80 per cento delle attività** della persona giuridica controllata **è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante** o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) **nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati**, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

”

CONTRATTI NEL SETTORE DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI



ART. 10 DEL
NUOVO CODICE

L'art. 10 **prevede che le disposizioni relative agli appalti nei settori ordinari non si applichino agli appalti e ai concorsi di progettazione nei settori speciali aggiudicati o organizzati dalle Amministrazioni aggiudicatrici** che esercitano una o più attività riconducibili ai settori speciali e aggiudichino appalti di servizi proprio con riferimento a tali attività.

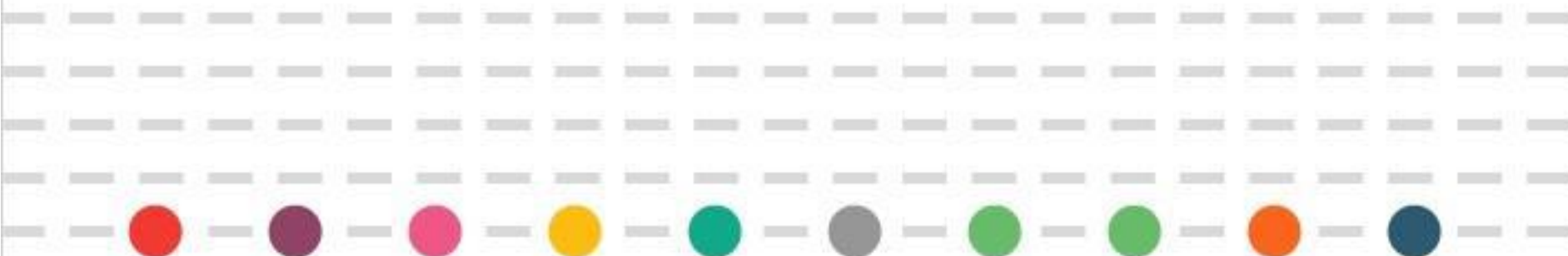
L'art. 10 precisa, altresì, che le stesse norme non si applicano neppure a quelle attività escluse dall'ambito di applicazione delle norme dettate per i settori speciali: in particolare, il riferimento è alle attività direttamente esposte alla concorrenza, agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi nei settori speciali, ovvero agli appalti e alle concessioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, ovvero ancora agli appalti aggiudicati da un'Amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali per il perseguimento di specifiche attività, quali servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, particolari servizi finanziari, servizi di filatelia e servizi logistici.



IL BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI

Va infine evidenziato che nella materia degli appalti non è infrequente che alla medesima vicenda siano applicabili **principi generali potenzialmente confliggenti** ovvero che in casi particolari possono **reciprocamente escludersi**. In tali ipotesi risulta allora necessario individuare quale sia il **principio prevalente**. A tal fine bisogna tenere in debito conto il fatto che i **principi comunitari hanno una particolare rilevanza**, stante la sopraordinazione del diritto comunitario rispetto a quello dei singoli Stati membri.

Nell'**ipotesi di conflitto** tra principi aventi fonte omogenea sarà allora necessario compiere un'attività volta al **bilanciamento** degli stessi, ossia alla valutazione relativa del peso di ciascuno.



IL BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI

Attualmente, tranne il citato art. 30, comma 1, **non vi è alcuna previsione** volta a stabilire né la prevalenza assoluta di un principio sopra un altro, né le modalità per procedere alle operazioni di bilanciamento.

Indicazioni utili sono però fornite dalla **giurisprudenza**, che in più occasioni si è **pronunciata in merito ai conflitti** nell'applicazione dei principi applicabili nella materia degli appalti pubblici, operando un bilanciamento sulla **base delle singole vicende concrete** di volta in volta in esame.

Un'ipotesi di **conflitto tra due principi di derivazione comunitaria**, esplicitazione del più generale principio della **libera concorrenza**, si registra ad esempio quando la stazione appaltante debba scegliere tra l'applicazione rigorosa delle prescrizioni che fissano **adempimenti formali in capo ai partecipanti**, a garanzia della *par condicio* tra gli stessi, e l'applicazione del **principio della massima partecipazione** alla gara.

In proposito il giudice amministrativo, a fronte della violazione di oneri formali imposti a pena di esclusione dalla *lex specialis*, ha affermato la **prevalenza del principio di formalità in combinato disposto con il principio di legalità**, sul principio del *favor participationis*.

Detto ciò resta il **problema dei contrasti** che giornalmente si affrontano in ogni scelta amministrativa, la cui soluzione è posta in capo ai **dirigenti pubblici** o comunque al soggetto in capo al quale è posto il **potere/dovere della scelta amministrativa**.

LA NUOVA GOVERNANCE IN MATERIA DI APPALTI

Il D.lgs. 50/2016, nell'innovare la disciplina della funzione amministrativa in materia di appalti, è intervenuto anche sui **titolari del relativo potere.**



Per governance si intende, dunque, il riferimento a quegli organi che operano nell'ambito degli appalti con il compito di garantire il buon andamento delle gare, ma prima ancora quelle regole essenziali ad indirizzare sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici.



LA NUOVA GOVERNANCE IN MATERIA DI APPALTI

In questo senso, si deve sottolineare che diverse sono state le **innovazioni** apportate dal nuovo Codice rispetto alla normativa previgente.

In particolare, quattro sono i perni di questa nuova impostazione:

● **A.N.AC**

● **Cabina di regia**

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta un'istituzione di nuovo conio che ha il compito di monitorare lo stato di attuazione delle nuove norme, nonché di cooperare con la Commissione europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di appalti e concessioni;

● **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT)**

● **Consiglio superiore dei lavori pubblici**

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A.N.AC. - **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

In questa rinnovata ottica, la riforma, ha innanzitutto rafforzato e modificato il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e ad oggi, **riveste un ruolo centrale ai fini dell'effettiva attuazione del nuovo sistema progettato dal legislatore.**

Essa, infatti, assomma in sé molteplici poteri, che fanno della stessa l'organismo di riferimento in materia.

L'A.N.AC., attiva nel settore della lotta alla corruzione e della prevenzione dei fenomeni corruttivi, relativamente a tutte le ipotesi in cui è parte una pubblica amministrazione, è stata istituita mediante il D.l. 24 giugno 2014, n. 90, ed ha assorbito le funzioni e le relative strutture amministrative dell'"Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (A.V.C.P.), contestualmente soppressa.

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A.N.AC. - **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Il legislatore disciplina all'art. 213 tale autorità, nonché i suoi poteri e le sue funzioni ed ha optato, in ossequio ai principi di necessità e continuità dell'azione amministrativa, per un modello di **tutela dalla corruzione di natura preventiva**, attesa l'insufficienza del solo momento repressivo-sanzionatorio per la piena realizzazione dell'interesse pubblico.

D'altronde si tratta di un'**autorità amministrativa indipendente**, dotata di funzioni di regolazione, il che spiega agevolmente la scelta legislativa di affidare alla stessa la tutela dell'interesse pubblico da fenomeni di corruzione.

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Considerando l'**ambito oggettivo** in cui opera l'A.N.AC., dalla lettura del primo comma della norma succitata, che si riferisce ai contratti pubblici, lo stesso sembrerebbe essere limitato alla sola fase contrattuale.

Tuttavia, un'esegesi sistematica della disciplina, suggerisce **l'estensione dei poteri dell'A.N.AC. anche alla fase di gara**. Appare dirimente, in tal senso, tra le tante, il riferimento alla possibilità per l'Autorità di adottare bandi-tipo, o alla vigilanza sui divieti di affidamento.



Attività di regolazione

Con particolare riferimento all'attività di regolazione, il comma due del medesimo art. 213, offre all'A.N.AC. un **elenco di strumenti per disciplinare la materia**; si pensi, nello specifico, alle **linee guida**, ai **bandi-tipo**, ai **capitolati-tipo**, ai **contratti-tipo**, etc... .

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Attività di regolazione

A tal proposito, però, è doveroso specificare che l'attività dell'A.N.AC. **incide sia sui comportamenti sia sugli atti della P.A.** e le Linee guida sono atte ad offrire modelli di condotta, volti ad orientare l'*agere amministrativo*, mentre gli atti-tipo sono deputati alla standardizzazione della procedura, al fine di assicurarne uniformità e di scongiurare *deficit* di legalità.

Non si deve, in ogni caso dimenticare che, il potere dell'A.N.AC. risulta bilanciato da alcune cautele: volte a garantire sia la qualità della regolazione sia la tutela giurisdizionale e il controllo parlamentare sugli atti dell'Autorità, nonché dalla pubblicità degli atti.

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Potere di vigilanza

Per quanto riguarda invece il potere di vigilanza dell'Autorità, esso viene esercitato:

- sui contratti pubblici,
- sull'economicità,
- sul sistema di qualificazione degli esecutori,
- sul divieto di affidamento attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie,
- sulla predisposizione di atti e sulla gestione della gara.



Si tratta di un **monitoraggio permanente** di tutte le attività summenzionate, al quale si affiancano dei poteri strumentali rinvenibili nella richiesta di informazioni, nel dialogo partecipativo, nella vigilanza collaborativa, al fine di verificare la rispondenza dell'attività alla disciplina di settore per indirizzare l'iter alla piena rispondenza dei canoni di legalità e legittimità.

IL RUOLO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Potere di vigilanza

L'A.N.AC. svolge anche **funzioni di controllo**, consistenti nel **monitoraggio su attività già concluse**.

Controllo che è, preliminare rispetto all'eventuale attivazione dei poteri sanzionatori, in particolare all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'**art. 213** affida, ancora, all'A.N.AC. **compiti di segnalazione** a Governo e Parlamento di violazioni normative e pone a carico della stessa l'obbligo verso i medesimi di relazionare l'attività svolta.

Inoltre, sempre all'Autorità viene affidata

- la **gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti**
- della **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici**
- del **Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**
- dell'**Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici**

nonché il potere di ispezione e conseguente trasmissione di atti ai competenti organi di controllo o di repressione.

IL CORRETTO INQUADRAMENTO DEI POTERI DELL'A.N.AC.

L'articolo 213, ai fini dell'**inquadramento dell'A.N.AC. e dei poteri alla stessa attribuiti**, detta la disciplina di riferimento, individuando:

a

COMPITI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA

i quali ricomprendono, la qualificazione degli operatori economici, la gestione del sistema SOA, la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ed altre;

b

COMPITI DI INFORMAZIONE

atteso che l'A.N.AC. gestisce la banca dati dei contratti pubblici e il sistema di pubblicità informatica dei bandi e degli atti di gara, segnala e relaziona a Governo e Parlamento;

IL CORRETTO INQUADRAMENTO DEI POTERI DELL'A.N.AC.

L'articolo 213, ai fini dell'**inquadramento dell'A.N.AC. e dei poteri alla stessa attribuiti**, detta la disciplina di riferimento, individuando:

C

COMPITI DI PRECONTENZIOSO

ex art. 211, come ad esempio fornire pareri vincolanti, raccomandazioni a rimuovere atti in autotutela;

d

COMPITI DI VIGILANZA

In relazione a tale potere, vi è da specificare che esso si distingue ulteriormente in un generale potere di vigilanza, il quale risulta particolarmente ampio, in quanto concerne sia tutto il sistema degli appalti, nei settori ordinari e speciali, sia gli aspetti più delicati della materia, quali contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza; e poi vi è il potere di vigilanza finalizzato a garantire l'economicità dell'esecuzione dei contratti, ad accertare che dalla stessa non derivino conseguenze pregiudizievoli per l'erario e che i contratti vengono affidati secondo le procedure ordinarie, applicando correttamente la disciplina derogatoria per i casi di somma urgenza e di protezione civile.

IL CORRETTO INQUADRAMENTO DEI POTERI DELL'A.N.AC.

d

COMPITI DI VIGILANZA

Con particolare riferimento all'ultima tipologia di vigilanza cui si è accennato, è interessante notare come, in settori di particolare interesse, **tale vigilanza assuma connotati nuovi e diversi, rispetto al passato**. Si tratta di **una vigilanza collaborativa**, uno strumento particolarmente innovativo, mediante il quale, l'A.N.AC., d'intesa con le stazioni appaltanti, stipula protocolli, al fine di supportare la predisposizione degli atti e la gestione dell'intera procedura di gara.

Tale forma di vigilanza si sostanzia nella **possibilità delle stazioni appaltanti di attivare un intervento**, a carattere prevalentemente preventivo, atto a **garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto**, nonché a **stroncare eventuali tentativi di infiltrazione criminale nelle procedure stesse**.

La vigilanza collaborativa potrà, inoltre, essere sollecitata nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per taluni delitti o nel caso in cui si rilevino situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite. Più in generale nell'attività di vigilanza possono essere ricondotti anche alcuni specifici poteri di segnalazione e di rendicontazione.

IL CORRETTO INQUADRAMENTO DEI POTERI DELL'A.N.AC.

L'articolo 213, ai fini dell'**inquadramento dell'A.N.AC. e dei poteri alla stessa attribuiti**, detta la disciplina di riferimento, individuando:

COMPITI REGOLATORI

che, nonostante siano una costante nel mondo delle Autorità Indipendenti, nel caso dell'A.N.AC. vengono declinati in modo del tutto particolare.

e

In generale, l'A.N.AC. riveste i panni di **organo di regolazione del mercato**, in quanto prepara linee guida, generali e di settore, determinazioni, bandi, contratti tipo, semplici atti di indirizzo, e, così, fornisce un ampio armamentario di strumenti, che disegnano le coordinate entro cui stazioni appaltanti e operatori economici devono muoversi.

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Tra i molteplici poteri dell'A.N.AC., quello più qualificante **è costituito dal potere di emanare linee guida**, mediante le quali vengono date direttrici di comportamento e viene guidato l'agire delle amministrazioni aggiudicatrici. Si tratta di strumenti di grande flessibilità e costituiscono una novità assoluta nel panorama dell'ordinamento giuridico italiano.

Il nuovo codice, infatti, abbandona il duplice strumento normativo, basato sui due pilastri legge-regolamento utilizzato in precedenza e si è ispirato ad un nuovo sistema del cd. **soft-law** e, dunque, basato su una disciplina auto-applicativa e flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione, che caratterizza il settore dei lavori pubblici, ed alle esigenze di semplificazione del sistema.



LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

L'attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, dunque, all'**emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale**, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'A.N.AC. e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dal punto di vista sostanziale, la delega riconduce tali atti al genere degli "**atti di indirizzo**" e li qualifica come strumenti di "**regolamentazione flessibile**".



LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Tuttavia, emerge una **netta distinzione** tra le linee guida e gli strumenti di regolazione flessibile, tipici dei meccanismi di *soft law*, in quanto le linee guida, che sostituiscono le disposizioni regolamentari contestualmente abrogate sono volte a costituire diritti ed obblighi in capo ai destinatari, la cui violazione comporta sanzioni sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo reputazionale, mentre il termine anglosassone *soft law* ha origine nella necessità di trovare soluzione a questioni non soggette ad alcuna normazione cogente.



LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Si è originata una complessa questione relativa alla natura giuridica delle linee guida e sulla loro collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto.

Orbene, per quel che concerne le linee guida approvate **con decreto ministeriale**, risulta agevole la loro riconduzione nell'alveo dei **regolamenti ministeriali**, con tutte le implicazioni derivanti in termini di forza e valore dell'atto, forma e disciplina procedimentale.

Diversamente, le linee guida dell'A.N.AC. a carattere "**non vincolante**" sembrano facilmente riconducibili alla categoria degli ordinari atti amministrativi. In proposito, un cenno merita la clausola dell'**opting out**, della quale possono avvalersi le stazioni appalti che intendano discostarsi dagli indirizzi forniti dall'A.N.AC. Nello specifico, le amministrazioni, avvalendosi della predetta clausola, possono discostarsi dagli indirizzi delle linee guida, solo fornendo un'adeguata motivazione a sostegno delle scelte compiute.



LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ A CARATTERE VINCOLANTE

Le linee guida a carattere “vincolante” e gli altri atti innominati aventi il medesimo potere e riconducibili all'espressione “**altri atti di regolazione flessibile**” meritano, invece, una maggiore riflessione.

In particolare, la circostanza che siano vincolanti *erga omnes* non è sufficiente a trasformare gli stessi in regolamenti e la ricostruzione secondo cui avrebbero natura normativa *extra ordinem* non convince, mancando un fondamento normativo su cui basare una tale innovazione del nostro sistema delle fonti.

Secondo il Consiglio di Stato, sembrano riconducibili nell'alveo degli atti amministrativi generali e, dunque, regolatori.

Tanto si desume dalla portata certamente generale dei provvedimenti in questione combinata con la natura dell'A.N.AC., Autorità amministrativa indipendente.

Questo comporta implicazioni pratiche, le quali consentono anche di superare tutta una serie di problematiche applicative.

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ A CARATTERE VINCOLANTE

In particolare, anche questi provvedimenti dell'A.N.AC. devono rispettare le garanzie procedurali e di qualità della regolazione in vigore per le Autorità indipendenti, quali l'obbligo di predisporre forme e metodi di "consultazione" dei soggetti interessati, l'obbligo di garantire adeguate forme di pubblicità, etc... .



La predetta qualificazione, comporta, inoltre, la forza vincolante ed *erga omnes* di tali atti dell'A.N.AC. e permette la piena giustiziabilità delle linee guida dell'A.N.AC. di fronte ai competenti organi della giustizia amministrativa.



Si deve, infine, osservare come l'accentramento di tutte le sopra richiamate funzioni in capo allo stesso soggetto abbia comportato la necessità di predisporre un sistema atto a bilanciarle.

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ



Il **Consiglio di Stato**, ha individuato e distinto tre modelli di linee guida:

le linee guida approvate
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e
trasporti, su proposta
dell'A.N.AC., previo
parere delle competenti
Commissioni
parlamentari;

quelle a carattere
vincolante *erga omnes*,
adottate dall'A.N.AC.;

quelle non vincolanti,
sempre adottate
dall'A.N.AC.

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

- la portata vincolante o meno di una linea guida si può desumere unicamente dai relativi pareri del Consiglio di Stato
- Ricostruire la natura giuridica delle linee guida è necessario per affrontare un tema, poco indagato dalla dottrina, relativo alla **configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio nel caso di violazione delle linee guida adottate dall'ANAC.**
- l'articolo 323 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

- la violazione delle linee guida ANAC di tipo vincolante può farsi rientrare nella violazione di regolamento quale presupposto per l'applicazione del reato
- a conclusione opposte deve giungersi con riferimento alle linee guida non vincolanti in ragione della differente natura giuridica. Anche se l'accostamento è solo parzialmente esatto, va ricordato che dottrina e giurisprudenza escludono che la violazione delle circolari possa integrare il reato di abuso d'ufficio proprio perché in queste manca il requisito della cogenza.

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

- Le linee guida ANAC di natura "non vincolante", previste genericamente al comma 2 dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità/illegittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti.

Questo è uno dei contenuti più interessanti della sentenza n. 6026 del 22 ottobre 2018 emessa dal Consiglio di Stato

DECRETO SBLOCCA CANTIERI [d.l. 32/2019]

E' entrato in vigore il 19 aprile 2019 il c.d. decreto sblocca cantieri, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019

- Con l'inserimento nell'art. 216 di un comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, **tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte dall'ANAC cesseranno di essere efficaci con l'entrata in vigore di un nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti da emanarsi entro 180 gg.**

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Linea Guida	Vincolante/non vincolante
Linea Guida n. 1 aggiornata al d.lgs. 56/2017 Servizi di ingegneria e architettura (art. 23, 24 e 157 del Codice)	NON VINCOLANTE
Linea Guida n. 2 Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice)	NON VINCOLANTE
Linea Guida n. 3 aggiornata al d.lgs. 56/2017 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice)	VINCOLANTE
Linea Guida n. 4 aggiornata al d.lgs. 56/2017 Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)	NON VINCOLANTE

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Linea Guida	Vincolante/non vincolante
Linea Guida n. 5 aggiornata al d.lgs. 56/2017 Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice)	VINCOLANTE
Linea Guida n. 6 aggiornata al d.lgs. 56/2017 Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice	NON VINCOLANTE
Linea Guida n. 7 aggiornata al d.lgs. 56/2017 Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	VINCOLANTE

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Linea Guida	Vincolante/non vincolante
Linea Guida n. 8 Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibil	NON VINCOLANTE
Linea Guida n. 9 Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato	Parte I NON VINCOLANTE Parte II VINCOLANTE
Linea Guida n. 10 Affidamento del servizio di vigilanza privata	NON VINCOLANTE
Linee Guida n. 11 Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice.	NON VINCOLANTE

LE LINEE GUIDA EMANATE DALL'AUTORITÀ

Linea Guida	Vincolante/non vincolante
Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali	NON VINCOLANTE
Linee guida n. 13 “La disciplina delle clausole sociali”	NON VINCOLANTE
Linee Guida n. 14 “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”	NON VINCOLANTE

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.p.c.m. 10 maggio 2018, n. 76 Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (art. 22, comma 2, del Codice)
- d.m. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.m. (ambiente) 28 marzo 2018 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica
- d.m. (MIT) 12 febbraio 2018 Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi
- d.m. (MIT) 31 gennaio 2018 Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.m. (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli [93, comma 8-bis,] 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- d.m. (MIT) 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.m. (MIT) 16 gennaio 2018, n. 14 Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali
- d.m. (ambiente) 11 ottobre 2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (allegato)
- d.m. (ambiente) 27 settembre 2017 Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose ..., l'acquisizione di apparecchi ..., l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.m. (MIBACT) 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106
legge n. 12/2019

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 legge n. 12/2019
- d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- d.m. (ambiente) 11 gennaio 2017 Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni (allegato 1), per l'edilizia (allegato 2) e per i prodotti tessili (allegato 3) d.m. 11/10/2017

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.m. (MIT) 2 dicembre 2016, n. 263 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ... ai sensi art. 24, commi 2 e 5, del Codice dei contratti
- d.m. (MIT) 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016
- d.m. (MIT) 10 novembre 2016, n. 248 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016

DECRETI MINISTERIALI DI ATTUAZIONE DEL CODICE

- d.m. (giustizia) 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (allegato)
- d.m. (ambiente) 24 maggio 2016 Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture
- d.m. (ambiente) 24 maggio 2016 Determinazione dei punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA



SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

In particolare l'art. 3 comma 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 definisce "contratti di rilevanza europea", i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 e che non rientrano tra i contratti esclusi, disciplinati agli articoli 4 e ss.

In combinato, l'art. 3 comma 1 alla lettera f) definisce "contratti sotto soglia" i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie dell'articolo 35.

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA



SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

A differenza di quanto stabiliva la previgente disciplina, la riforma del 2016, prevede per le soglie comunitarie **un meccanismo di aggiornamento** - tramite provvedimento della Commissione europea - **di diretta applicazione nel nostro paese** a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Questo spiega perché le soglie previste oggi dal Codice non coincidono con quelle stabilite dalle Direttive Europee del 2014.

Sul piano sistematico si apprezzano le novità più rilevanti, in quanto **il legislatore ha concentrato in un unico articolo l'individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria e il metodo di calcolo del valore stimato dell'appalto**, sia per i settori ordinari sia per i settori speciali.

SOGLIE COMUNITARIE

SETTORI ORDINARI

i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici

SOGLIE COMUNITARIE

SETTORI ORDINARI

€ 5.225.000

per gli appalti pubblici di **lavori e per le concessioni**

€ 135.000

per gli appalti pubblici di **forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali** indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII

€ 209.000

per gli appalti pubblici di **forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali**; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII

€ 750.000

per gli **appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX**

SOGLIE COMUNITARIE

SETTORI SPECIALI

i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del codice

SOGLIE COMUNITARIE

SETTORI SPECIALI

€ 5.225.000 per gli appalti di **lavori**

€ 418.000 per gli appalti di **forniture**, di **servizi** e per i **concorsi pubblici di progettazione**

€ 1.000.000 per i **contratti di servizi**, per i **servizi sociali** e altri servizi specifici elencati all'allegato IX

SETTORI SPECIALI

- Dlgs 50/2016 dopo aver dettato disposizioni comuni ai settori ordinari, individua, per i settori speciali, la disciplina applicabile con una triplice tecnica:
 - la inclusione, già nella parte generale, di disposizioni specifiche per i settori speciali;
 - la ricognizione delle disposizioni applicabili, dettate per i settori ordinari;
 - le disposizioni specifiche.
- Tuttavia, a differenza di quanto avveniva nel testo previgente, la individuazione delle disposizioni dei settori ordinari applicabili ai settori speciali non avviene in un unico articolo ricognitivo (come fa il previgente art. 206), ma con una serie di rinvii plurimi e tra loro non sempre coordinati

SETTORI SPECIALI

- l'art. 122 del Dlgs 50/2016 prevede con riferimento ai principi comuni, la applicazione delle disposizioni di cui agli art.li da 1 a 58 ad eccezione di quelle sulle concessioni.
- In buona sostanza, sono applicabili anche ai settori speciali le disposizioni sulle fasi del procedimento di affidamento, sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulle aggregazioni e le centrali di committenza, sulla tipologia di operatori economici e sulle ATI, nonché sulle tecniche di acquisto (accordo quadro sistemi dinamici di acquisizione, cataloghi elettronici etc).

VALORE



ART. 35

L'art. 35 del nuovo Codice degli appalti pubblici, dopo aver individuato le soglie di rilevanza comunitaria, dedica particolare attenzione al **calcolo del valore stimato dell'appalto**.

Il valore del contratto va calcolato sull'importo totale pagabile al netto di IVA e deve tener conto di eventuali opzioni o rinnovi stabiliti espressamente nei documenti di gara, nonché di premi o pagamenti per i candidati o offerenti.



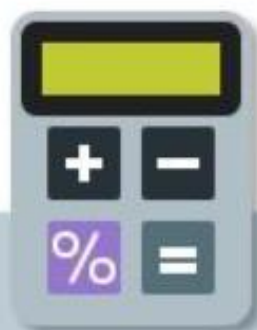
VALORE



ART. 35

L'art. 35 del nuovo Codice degli appalti pubblici, dopo aver individuato le soglie di rilevanza comunitaria, dedica particolare attenzione al **calcolo del valore stimato dell'appalto**.

Inoltre, il valore stimato dell'appalto deve essere quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione della gara o, in mancanza, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.





Nell'ultimo comma dell'art. 35 si rinviene, altresì, **la disciplina dell'anticipazione del prezzo**, la quale viene calcolata, ai sensi delle modifiche previste dal Decreto Correttivo, sul **valore del contratto** ed è pari al **20% di esso**. Questo ammontare viene corrisposto all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Prima di erogare l'anticipo è, però, obbligatorio costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al totale dello stesso. Infine, il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ABUSIVO



ART. 35

L'art. 35 prevede inoltre il **divieto di frazionamento abusivo dell'appalto**, nella parte in cui afferma che la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o di una concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie e che un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice



Tuttavia, la stessa norma introduce un'eccezione: **"tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"**.

La finalità è quella di evitare che si realizzino elusioni della normativa di derivazione comunitaria, che sopra la soglia stabilita obbliga ad applicare tutto il codice senza eccezioni, attraverso il frazionamento di un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, in lotti di valore inferiore.

IL RUP

- Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
- Il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche
- le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa

IL RUP

- Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale
- Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice
 - *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, **direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale** che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*
 - *Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere **interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.** Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*

IL RUP

- Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

IL RUP

- I delitti contro la pubblica amministrazione sono una categoria di reati previsti dall'ordinamento penale italiano che attentano ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità degli organi pubblici e dei loro rappresentanti
- *Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Concussione, Corruzione per l'esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione, Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Abuso d'ufficio, Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio, Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, Rifiuto e omissione di atti d'ufficio, Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*

IL RUP

- Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.
- Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria,
 - nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il servizio
 - negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

IL RUP

- Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:
 - a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
 - b. nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati.

IL RUP dei lavori e dei servizi di ing e arch

- Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale

IL RUP dei lavori e dei servizi di ing e arch

- In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice
- Per gli importi inferiori a 150.000 euro il RUP deve essere almeno in possesso, di un **diploma** rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di **anzianità di servizio** ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori

IL RUP dei lavori e dei servizi tecnici

- Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:
 - 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
 - 2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
 - 3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

IL RUP dei lavori e dei servizi tecnici

- Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, deve essere in possesso, alternativamente, di:
 - 1. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
 - 2. laurea quinquennale nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.
 - 3. diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

IL RUP dei lavori e dei servizi tecnici

- Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di
 - Laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

IL RUP dei lavori e dei servizi tecnici

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, per i lavori i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti, adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management

IL RUP dei lavori e dei servizi tecnici

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, per i lavori i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti, adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management

Art. 31. (RUP – Responsabile unico del procedimento)

- ✓ Nomina al momento dell'adozione o della revisione dei Programmi (DUP)
- ✓ All'atto d'avvio relativo a ogni singolo intervento non incluso nei Programmi
- ✓ Dal dirigente/funziionario apicale con atto formale
- ✓ *In caso di mancata nomina deve intendersi che la funzione di RUP sia attribuita "automaticamente e naturalmente" al dirigente o al funzionario che dirige l'ufficio, se la stazione appaltante non dispone di posizioni dirigenziali; rinvio all'art. 5, comma 2, legge n. 241 del 1990 (T.A.R. Firenze, 12 maggio 2017, n. 672, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 778)*
- ✓ Indicato nella documentazione di gara (bando / lettera di invito)
- ✓ Le funzioni elencate al comma 4, lettere dalla a) alla i), in particolare:
 - f) ... e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
 - i) verifica e vigila sul rispetto del contratto nelle concessioni (e negli appalti?)

Linee Guida n. 3 (Rev. 1) sul RUP

LAVORI (*) < 150.000	Diploma tecnico quinquennale	anzianità di servizio ed esperienza di 3 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
LAVORI (*) => 150.000 < 1.000.000	Diploma tecnico quinquennale	anzianità di servizio ed esperienza di 10 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
	Laurea triennale con iscrizione all'Albo	anzianità di servizio ed esperienza di 3 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
	Laurea quinquennale e abilitazione (?)	esperienza di 3 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
LAVORI (*) => 1.000.000 < 5.548.000	Laurea triennale e iscrizione all'Albo	anzianità di servizio ed esperienza di 5 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
	Laurea quinquennale e abilitazione (?)	esperienza di 3 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
LAVORI < 5.548.000	<i>Diploma tecnico quinquennale (*)</i>	<i>anzianità di servizio ed esperienza di 15 anni nell'affidamento di appalti e concessioni (*)</i>
LAVORI => 5.548.000	Laurea quinquennale e iscrizione all'Albo	anzianità di servizio ed esperienza di 5 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
Lavori particolarmente complessi (dopo qualificaz. S.A.)		Competenza in Project management

SERVIZI E FORNITURE < 221.000/750.000	Diploma superiore quinquennale	anzianità di servizio ed esperienza di 5 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
	Laurea triennale	esperienza di 3 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
	Laurea quinquennale	esperienza di 2 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
SERVIZI E FORNITURE => 221.000/750.000	Diploma superiore quinquennale	anzianità di servizio ed esperienza di 10 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
	Laurea triennale o quinquennale	anzianità di servizio ed esperienza di 5 anni nell'affidamento di appalti e concessioni
Servizi e Forniture particolarmente complessi (solo dopo la qualificazione delle S.A.)		Competenza in Project management

IL RUP - NOMINA

Quando deve essere nominato? Nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, (per il CdS vi è ancora il documento preliminare alla progettazione, citato nell'art. 10 del 207/2010 e nei successivi articoli relativi al contenuto della progettazione, ancora in vigore fin quando non interverrà il decreto MIT sui nuovi contenuti dei progetti)

Come deve avvenire la nomina? Con atto formale (determina, ordine di servizio) del dirigente o dell'apicale (autonoma in caso di RUP dirigente o apicale? oppure provvedimento del Segretario Comunale o generale?) e l'incarico non può essere rifiutato (salvo contestazione sulla mancanza dei requisiti). L'atto formale dovrà dare conto delle competenze rilevate, ove non immediatamente riconoscibili

Cause di inconferibilità attuali: esistenza conflitto di interesse o obbligo di astensione (art. 42, co 2 e art. 7 del DPR 62/2013)

N.B. Se non vi è rapporto gerarchico diretto tra chi nomina ed il RUP, occorrerà prevedere modalità organizzative per il controllo e la supervisione dell'attività, per la verifica e la relativa valutazione (compreso il piano delle performance)

IL RUP - NOMINA



AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE

URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

STAFF CAPO AREA TECNICA

Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____

OGGETTO: *(Descrizione dell'Intervento - importo)* – Nomina responsabile unico del procedimento, costituzione del fondo incentivante per le funzioni tecniche e distribuzione degli incentivi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Per l'esame dell'argomento in oggetto rassegna la seguente relazione:

Premesso che

- *(indicare le premesse che motivano, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, la necessità di provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento per l'intervento indicato in oggetto, specificando eventuali atti che ne costituiscono il presupposto);*
- *(indicare una descrizione dell'intervento che ne evidenzii il grado di complessità e professionalità che si richiede al R.U.P.)*

Considerato che

- il comma 5 dell'art. 4 del «Regolamento sui criteri per la costituzione e ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche espletate per l'amministrazione dal personale dipendente del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50», approvato con Deliberazione di G.C. n. 110 del 25/05/2017, prescrive che gli incarichi per le funzioni tecniche sono conferiti «assicurando un criterio di rotazione nell'ambito delle professionalità presenti nell'Ufficio, al numero e al valore degli incarichi già in essere».
- la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC relativa alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», offre dettagliate indicazioni riguardo ai requisiti soggettivi e professionali dei R.U.P..
- l'ANAC ha avviato un procedimento di modifica delle Linee guida n. 3 per aggiornarle al correttivo al Codice di cui al D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 (le nuove linee guida sono in atto in consultazione) e che pertanto in atto si può tenere conto solo delle indicazioni in esse contenute che non contrastano con l'orientamento definito dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56.

IL RUP - NOMINA

Ritenuto che

1. In osservanza dei criteri dettati dalle fonti normative e regolamentari sopra considerate e tenuto conto dei requisiti soggettivi e professionali attestati anche dall'allegata dichiarazione sottoscritta dall'interessato, si ritiene che il ruolo di responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto possa essere adeguatamente svolto dal *(indicare il profilo professionale e in nominativo del tecnico)*, tecnico dell'Amministrazione Comunale;
2. In relazione alle prescrizioni del comma 6 dell'art. 4 del citato Regolamento si ritiene congruo assegnare al tecnico da nominare i seguenti termini per l'espletamento dei primi sul procedimenti in atto programmabili:
 - a) Giorni ____ per l'espletamento del *(indicare l'attività tecnica che si vuole richiedere)*;
 - b)Con successive disposizioni si definiranno i tempi per i successivi sub procedimenti.
3. Con riferimento all'art. 2 del citato Regolamento, in relazione alla complessità ed all'importo presunto dell'intervento in oggetto si ritiene congruo destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il *(indicare una percentuale variabile tra l'1.85 e il 2 %)* dell'importo posto a base di gara;
Nell'ipotesi di lavori di manutenzione, si dovrà accertare e adeguatamente argomentare se sussistono i presupposti di legge e le condizioni previste del vigente regolamento per la corresponsione degli incentivi.
4. Con riferimento all'art. 4 del citato Regolamento, si ritiene congruo destinare alle figure professionali che svolgeranno attività tecniche correlate all'intervento in oggetto le seguenti percentuali dell'incentivo calcolate sull'80 % del fondo di cui al punto precedente:

a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	20-30%
b) Addetti alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici	1 %
c) Verificatore della progettazione ed eventuali collaboratori	3-7 %
d) Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettore di cantiere	31-41%
e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3-7 %
f) Supporto al R.U.P.	15-25 %
g) Collaudatori/ Verificatore della conformità	6-10 %

(indicare le percentuali all'interno del range di variabilità indicato in maniera che a somma delle percentuali dovrà comunque essere uguale a 100% o minore nei casi di incarichi a soggetti esterni di alcune delle attività previste – valutare eventuali aumenti delle percentuali in relazione al ricorrere dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5 del citato Regolamento)
Nel caso di più soggetti coinvolti nelle categorie di attività sopra specificate la percentuale di incentivo sarà determinata a consuntivo in relazione alle responsabilità ed all'impegno profuso dal singolo soggetto.

Propone di

- a. **Nominare** _____ responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto;
- b. **Assegnare** allo stesso i termini indicati al precedente punto 4 per l'espletamento dei sub procedimenti in atto programmabili;
- c. **Destinare**, il _____ % dell'importo posto a base di gara per l'intervento in oggetto alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

IL RUP - NOMINA

d. **Destinare** alle figure professionali che svolgeranno attività tecniche correlate all'intervento in oggetto le percentuali dell'incentivo, calcolate sull'80 % del fondo di cui al punto precedente, indicate nel precedente punto 2;

Il Dirigente
(.....)

IL CAPO AREA TECNICA DELLA R.U.I.

Ritenuto condivisibile quanto proposto dal Dirigente dell'Ufficio

Preso atto di quanto dichiarato nella forma di legge dal tecnico di cui è stata proposta la nomina in merito ai requisiti soggettivi e professionali, dichiarazione che fa parte integrante della presente Determinazione e i cui aspetti non riscontrabili agli atti d'ufficio saranno eventualmente sottoposti a verifica nel contesto delle verifiche a campione che la normativa richiede sul complesso delle autodichiarazioni acquisite dall'Ufficio,

Visti

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il *“Regolamento sui criteri per la costituzione e ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche espletate per l'amministrazione dal personale dipendente del comune di Palermo ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50”* approvato con Deliberazione di G.C. n. 110 del 25/05/2017;
- Il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- La Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC relativa alle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

DETERMINA

1. **Nominare** il Funzionario Tecnico _____ responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei *(Descrizione dell'Intervento)*
2. **Assegnare** al R.U.P. nominato il termine di giorni _____ per la
3. **Assegnare** allo stesso il termine di giorni _____ per la
4. **Destinare**, in concordanza con l'art. 2 del Regolamento, il _____ % dell'importo posto a base di gara per(*trascrivere oggetto dell'intervento*) alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, considerata la complessità degli interventi in oggetto che implicano anche la verifica sismica di edifici esistenti;
5. **Destinare** alle figure professionali che svolgeranno attività tecniche correlate all'intervento in oggetto le seguenti percentuali dell'incentivo calcolate sull'80 % del fondo di cui al punto precedente:

a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	20-30%
b) Addetti alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici	1 %
c) Verificatore della progettazione ed eventuali collaboratori	3-7 %
d) Direttore dei lavori, direttori operativi e ispettore di cantiere	31-41%
e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	3-7 %
f) Supporto al R.U.P.	15-25 %
g) Collaudatori/ Verificatore della conformità	6-10 %

(Indicare le percentuali riportate nella proposta)

Nel caso di più soggetti coinvolti nelle categorie di attività sopra specificate la percentuale di incentivo sarà determinata a consuntivo in relazione alle responsabilità ed all'impegno profuso.

Il Capo Area
(Arch. Mario Li Castri)

IL RUP - NOMINA

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il/la _____ sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(prov. _____ di _____) il _____
preliminarmente all'assunzione dell'incarico di **Responsabile Unico del Procedimento**
dell'intervento "_____" consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per il caso di dichiarazioni
mendaci e/o false

DICHIARA

- ☐ di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art.6/bis della L.n.241/1990;
- ☐ di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi di cui all'art.42 co.2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
- ☐ di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi di quanto previsto dall' art. 35-bis del d.lgs.165/2001;
- ☐ di impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014;
- ☐ di impegnarsi a segnalare tempestivamente le eventuali condizioni di conflitto di interesse di cui all'art.42 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

(nell'ipotesi di appalti e concessioni di importo inferiore ad € 1.000.000,00)

- ☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
- ☐ di essere in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Ovvero

- ☐ di essere di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di _____;

(nell'ipotesi di appalti e concessioni di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia di cui alla rt.35 del Codice)

- ☐ di essere in possesso di una laurea triennale in _____;

- ☐ di essere di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di _____;

- ☐ di essere in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

(nell'ipotesi in cui fosse individuato un tecnico in possesso di diploma di perito tecnico/industriale)

- ☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____

- ☐ di essere in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

(nell'ipotesi di appalti e concessioni di importo pari o superiore alla soglia di 5.225.000,00)

- ☐ di essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica in _____;

- ☐ di essere di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di _____;

- ☐ di essere in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

(nell'ipotesi in cui il RUP coincida con il progettista o con il direttore dei lavori)

- ☐ di essere del seguente titolo di studio coerente all'opera da progettare/oggetto di direzione ed in particolare: _____;

- ☐ di avere maturato esperienza almeno triennale (o quinquennale) in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;

Data _____

Il/La Dichiarante _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati con modalità anche non automatizzate solo per tale scopo.

Si allega alla presente copia di un valido documento di riconoscimento

IL RUP - COMPETENZE

Cosa può fare il RUP alla luce delle norme attuali:

RUP/Dirigente o apicale? non è vietato anche se molte norme presuppongono, laddove vi sia adeguato organico, un rapporto di sovraordinazione tra Responsabile del settore/servizio e RUP, in analogia con la L. 241/90

RUP/Responsabile programmazione? vale lo stesso discorso del dirigente dato che il RUP dovrebbe formulare proposte da vagliare

RUP/progettista/direttore dei lavori: sì ma solo per lavori di importo fino a 500.000 euro, diversi dai lavori di particolare complessità e dai lavori che richiedono un progetto integrale (art. 9 DPR 207/2010)

RUP/progettista/direttore dell'esecuzione per servizi e forniture: sì dato che l'art 272 del DPR 207/2010 è stato abrogato

RUP/verifica progetto: sì, per lavori fino ad 1.000.000 di euro e a condizione che non abbia fatto il progettista, che non sia coordinatore per la sicurezza o direttore dei lavori.

RUP/validatore progetto: sì, in quanto la validazione è la relazione conclusiva sulle attività di verifica svolte sui precedenti livelli

RUP/presidente seggio di gara (per offerta minor prezzo/costo): sì se è dirigente o apicale (art. 107 TUELL)

RUP/ subcommissione esame documentazione di gara (procedure aperte e procedure ristrette): sì, ma in ogni caso ammissioni ed esclusioni, per essere imputate alla SA devono essere adottate da un soggetto che può impegnare l'amministrazione verso l'esterno

RUP/ Responsabile dei lavori ai fini del D. Lgs 81/2008: sì

Cosa il RUP non può fare:

RUP/Colliudatore/colliudatore statico: no, in base all'art. 102, co 7 lett. d) del Codice e in base all'art. 7, co. 2 della legge 1086/1971

Cosa è in dubbio che il RUP possa fare:

RUP/ presidente commissione giudicatrice (per miglior offerta qualità/prezzo): l'art. 77 co. è diverso dall'art. 84, co. 4 del 163/2006 ma sulla base della vecchia normativa c'era giurisprudenza che non considerava in ogni caso incompatibile il RUP nella commissione

RUP/ componente commissione giudicatrice: il comma 4 dell'art. 77 sembra escluderlo

RUP/verifica offerta anomala: vera situazione di emparse perché non vi è chiarezza nella normativa

IL RUP

3.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

IL RUP

- 5.1.1. I compiti fondamentali del RUP sono specificati all'art. 31, comma 4, per le varie fasi del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell'art. 31, comma 3, il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 5.1.2. Nella fase antecedente alla programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione del quadro esigenziale di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg)-nonies, del codice.

IL RUP

- 5.1.3. Nella fase di programmazione, il RUP, qualora già nominato, formula proposte e fornisce dati e informazioni utili, oltre che al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, anche per la preparazione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici e dell'avviso di preinformazione, nelle fasi di affidamento,
- elaborazione e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

IL RUP

- 5.1.4. Il responsabile del procedimento:
- a) promuove, sovrintende e coordina le indagini e gli studi preliminari idonei a consentire la definizione degli aspetti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice;
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
 - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
 - d) un limitato consumo del suolo;

IL RUP

- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

IL RUP

- b) promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - Art 6 LR 12/11 «nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.»

IL RUP

- Dpr 327/01 art 19
- 1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.
- 3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
- 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

IL RUP

- c) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni e assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
 - LR 5/11 Art. 4 Conferenza di servizi
 - 1. L'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
 - Conferenza asincrona
 - Silenzio assenso (45 gg) (90gg)

IL RUP

d) individua i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico, conservativo o tecnologico accertando e certificando, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, l'eventuale presenza, negli interventi, delle seguenti caratteristiche:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

IL RUP

4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
5. esecuzione in ambienti aggressivi che, come tali, siano capaci di provocare malattie o alterazioni morbose a uomini e animali o di distruggere e danneggiare piante e coltivazioni;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
8. necessità di un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

IL RUP

e) per la progettazione dei lavori di cui al punto precedente fornisce indirizzi, formalizzandoli in apposito documento, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, anche al fine della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggggg)-quater, («documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico) del codice e del capitolato prestazionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggggg)-decies; («capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione)

IL RUP

f) per la progettazione dei lavori di cui all'art. 23, comma 2, (particolare rilevanza) del codice verifica la possibilità di ricorrere alle professionalità interne in possesso di idonea competenza oppure propone l'utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

IL RUP

g) in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente preposto alla struttura competente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni delle attività di progettazione e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

h) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, verificando che siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

IL RUP

- i) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- j) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, il rispetto dei limiti finanziari, la stima dei costi e delle fonti di finanziamento, la rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari aggiornati e in vigore, e l'esistenza dei presupposti di ordine tecnico e amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- k) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice;
- l) sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

IL RUP

m) al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 51 (Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.) del codice per la suddivisione dell'appalto in lotti, accerta e attesta:

IL RUP

1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, del progetto preliminare di fattibilità tecnico economica dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

IL RUP

- n) propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; nel caso di procedura competitiva con negoziazione e di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, promuove il confronto competitivo e garantisce la pubblicità dei relativi atti, anche di quelli successivi all'aggiudicazione;
- o) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e nei casi di partenariato per l'innovazione e di dialogo competitivo, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- p) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o per la richiesta all'A.N.AC. di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 77, comma 3 del Codice;
- q) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;

IL RUP

- r) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla stazione appaltante;
- s) provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento del CIG secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.
- t) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice;
- u) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;

Nella fase di programmazione, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione.

IL RUP

5.2. Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

IL RUP

5.3. Valutazione delle offerte anormalmente basse

Nel bando di gara la stazione appaltante indica se, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice.

IL RUP

Nella fase dell'affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa ovvero, se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice.

IL RUP

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi;
- b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- d) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

IL RUP

- e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;
- f) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

IL RUP

- h) accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;
- i) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;
- j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;

IL RUP

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;

l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

IL RUP

- m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;
- o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

IL RUP

p) in relazione alle contestazioni insorte tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, convoca le parti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;

q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;

IL RUP

- r) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 bis del codice e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;

IL RUP

- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del codice;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;
- v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;

IL RUP

w) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;

IL RUP

x) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;

y) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice.

Nella fase dell'esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.